

XLVIII.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Continua la discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso, alla quale prendono parte i Senatore Majorana-Calatabiano, Relatore, Finali, De Cesare, Alvisi, Miraglia, De Filippo e il Ministro di Grazia e Giustizia — Il seguito è rinviato alla successiva seduta.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 3¼.

È presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **VERGA** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 18.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

La discussione di ieri si è lungamente svolta sopra l'articolo 12, il quale fu nuovamente rinviato all'Ufficio Centrale.

Senatore **MAJORANA-CALATABIANO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MAJORANA-CALATABIANO**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, d'accordo coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e con gli onorevoli Colleghi che avevano presentato diversi emendamenti, presenta, in surrogazione dell'art. 12 del progetto dell'Ufficio medesimo, quest'altra nuova formula:

« I beni delle Società di mutuo soccorso che hanno vincolo e destinazione tale da po-

tere sopravvivere alle Società medesime, devono essere conservati ed erogati a quella destinazione, anche dopo che la Società sia cessata; ed a ciò dovrà essere provveduto dal Tribunale sull'istanza del sindaco del Comune del luogo in cui ha sede la Società medesima ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione sul nuovo articolo formulato dall'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro. Lo leggo:

« I beni delle Società di mutuo soccorso, che hanno vincolo di destinazione tale da poter sopravvivere alle Società medesime, devono essere conservati ed erogati a quella destinazione anche dopo che la Società sia cessata; e a ciò dovrà esser provveduto dal Tribunale, sull'istanza del sindaco del Comune del luogo in cui ha sede la Società medesima ».

Chi intende di approvare questo articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Il Senatore, *Segretario*, **VERGA** legge:

Art. 13.

Le Società di mutuo soccorso, riconosciute prima della promulgazione della presente legge, dovranno nel termine di due anni conformarsi alle prescrizioni della legge medesima e mandare la registrazione al Tribunale civile

competente, corredando la domanda coi documenti indicati nell'articolo 6, senza di che esse perderanno la personalità giuridica.

PRESIDENTE. Su questo articolo tredicesimo è iscritto per parlare il signor Senatore Finali.

Senatore FINALI. Meditata lungamente, preceduta da ricerche e studi difficili intorno alla media delle malattie e della mortalità, questa legge, che intende elevare a dignità civile le Società di mutuo soccorso, con tutti gli effetti e le prerogative che ne conseguono, soddisfa ad un voto molte volte espresso dalla grande maggioranza di quei sodalizi, e adempie una promessa, che il Governo più volte ha fatto anche in Parlamento. Io desidererei di gran cuore che la legge, quale uscirà dalle nostre deliberazioni, fosse tale, che le Società di mutuo soccorso possano acconciarvisi senza disagio e senza sospetto: e che possano in essa trovare così le norme per un vivere regolato, come la virtù di estendersi, ampliarsi e prosperare.

Partendo da questo ordine d' idee, taluno potrebbe dubitare che qualche disposizione del progetto di legge offenda o menomi quella libertà di azione, della quale quei sodalizi sono singolarmente gelosi; e che qualche altra per eccesso di previdenza riesca improvvida.

Per esempio, l'articolo 2 del progetto di legge indica gli scopi o fini precettivi che deve avere ogni Società di mutuo soccorso, e sono uno o più di questi tre:

- Dare ai soci sussidio in caso di malattia;
- Dare ad essi pensione nella vecchiaia;
- Dare sussidi alle famiglie dei soci defunti.

Ma poi, indicati alcuni accessori a quei tre fini fondamentali e necessari, aggiunge che le Società non si potranno proporre scopi diversi da quelli indicati nell'articolo.

Certamente la legge non intende parlare di scopi illeciti, contrari all'ordine pubblico; bensì vuole circoscrivere il mutuo soccorso a quei tre scopi che ho indicati; quasi che non ve ne possa essere qualcun altro egualmente utile e lodevole.

Ma chi è, o Signori, che sappia o che possa escogitare tutte le forme utili e benefiche che ha assunto o che può assumere il mutuo soccorso, questa espressione della solidarietà e della fratellanza umana, la quale conforta a bene sperare dell'avvenire, in faccia a profonde mi-

serie sociali, ed in faccia al conflitto d'interessi egoistici e di passioni insocievoli?

Tuttavia l'articolo 2 è votato; ed a me non resta che il rammarico di non essere giunto a tempo in Senato per sottoporli modestamente le mie dubitative considerazioni, dettate dall'amore che porto ai filantropici Istituti, ai quali si vuol provvedere.

Io ho chiesto la parola su questo articolo 13, perchè mi pare che esso contenga una disposizione incongrua, che anzi vada contro al fine della legge stessa. Di fatti, lo scopo della legge è di dare vita ad enti non nati alla vita civile; e questo articolo 13 minaccia di morte enti che già civilmente vivono, e sono od in prospera maturità, od in ancora verde vecchiezza.

E valga il vero. L'art. 13 dice:

« Le Società di mutuo soccorso, riconosciute prima della promulgazione della presente legge, dovranno nel termine di due anni conformarsi alle prescrizioni della legge medesima (in che si comprende anche la riforma degli Statuti) e domandare la registrazione al Tribunale civile competente, corredando la domanda coi documenti indicati nell'articolo 6, senza di che esse perderanno la personalità giuridica ».

Il Senato bene intende quanto sia grave questa disposizione: Società di mutuo soccorso con vari nomi e sotto varie forme, alcune delle quali comprendono gli individui appartenenti a determinate corporazioni di arti e mestieri, altre comprendono l'intero corpo degli operai, o degli artigiani, od anche si estendono a tutta la cittadinanza di un Comune, in Italia abbiamo, non moltissime, ma parecchie, che hanno personalità giuridica e civile da tempo non recente; alcune di esse hanno una esistenza secolare.

Ne ricorderò una, nella città di Ravenna, che porta lo strano, indecifrabile nome di *Casa Mata*, ed ha statuti che risalgono all'epoca di Dante e memorie certe che risalgono fino alla dominazione greca nell'Esarcato.

Con questa legge vorremo mettere in forse l'esistenza di queste Società; vorremo obbligarle a chiedere ora il riconoscimento al Tribunale, ed a modificare i loro statuti che sono da più o men lungo tempo in osservanza, per farli in tutto concordare colle norme e coi precetti di questa nuova legge?

Ma basti di queste Società che hanno più an-

tica esistenza, e che per certo non pensavano che un provvedimento invocato dalle più giovani sorelle potesse mai tornare a loro danno. Alcune di esse videro l'epoca dei Comuni, videro l'epoca delle tirannidi domestiche e della dominazione straniera; e sopravvissero anche a quel turbiniò che alla fine del secolo passato abbattè schiantò e travolse tante leggi, tanti ordini e tante istituzioni. Parlerò con maggiori particolarità delle Società di mutuo soccorso, che furono recentemente riconosciute per regia autorità.

Queste Società, per quanto io conosca, sono sei.

La più antica è quella nazionale fra gli scienziati, i letterati e gli artisti d'Italia, sedente in Napoli e riconosciuta fin dal 1870. La seconda è la Società di mutuo soccorso fra gli impiegati residente a Milano e riconosciuta nel 1873.

Tre di queste Società furono riconosciute nel 1875: una è la Società generale di mutuo soccorso fra gli operai di Biella, l'altra è il Consorzio fra gli orafi, gli argentieri ed i capi d'arte di Roma, la terza è la Società di mutuo soccorso per pensioni fra gli impiegati stabili appartenenti alla Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia. Finalmente la sesta di queste Società è quella di mutuo soccorso esistente a Colorno, la quale fu riconosciuta nel marzo del 1876.

Queste Società hanno tutte un decreto, il quale ne riconosce la personalità giuridica a tutti gli effetti civili; decreto il quale porta l'augusta firma di Vittorio Emanuele II. I loro Statuti furono approvati dopo di aver sentito il parere del Consiglio di Stato, che è ben altra e più solenne cosa, che non l'esame dalla legge presente dato al Tribunale civile.

Per qual motivo o ragione, con quale diritto obbligarle a modificare questi statuti; obbligarle a presentarsi al Tribunale civile, affinché le riconosca, quasi che l'augusta firma del Re sia da meno, che un riconoscimento da parte del Tribunale?

E si pensi che con questa disposizione, mentre si offendono i principî elementari di diritto, come dirò fra poco, si offendono anche degli interessi e si possono creare delle gravi perturbazioni.

L'articolo, siccome io osservava, minaccia di morte le Società già riconosciute che non

si presentino al Tribunale e non possano conformare i loro statuti interamente alla legge nuova.

Si è pensato alla somma degli interessi che è collegata intorno a queste Società?

Tutte hanno un patrimonio più o meno grande.

La Società di mutuo soccorso fra gli operai di Biella ha un capitale di circa centomila lire, frutto in parte della liberalità di monsignor Lorana, forse singolare in un vescovo verso una Società laica. La Società nazionale fra gli impiegati civili ha un capitale, che si approssima al milione.

Vi è poi la Società per le pensioni fra gli impiegati stabili appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia, che ha un grandissimo capitale. Questo capitale al 31 dicembre 1879 era di poco inferiore a 20 milioni, ed oggi probabilmente questo capitale sarà sorpassato.

Ed ora si vorrebbe mettere in forse la esistenza di una personalità giuridica, la quale si incarna in una somma d'interessi, che corrisponde a un capitale così vistoso, come è quello a cui io ho accennato?

Nessuno per sicuro lo vorrà.

Uno dei principî fondamentali d'ogni legislazione è quello che le leggi nuove debbano rispettare i diritti acquisiti. Il Senato di certo non aspetta da me che io svolga le teorie intorno alla retroattività e non retroattività della legge. Mi consenta per altro di ricordare le sentenze scritte su quest'argomento da due illustri scrittori, i quali nella materia della retroattività hanno presso di noi grande autorità. Uno di essi è il Gabba, professore a Pisa, il quale nel suo celebrato trattato sulla retroattività delle leggi scrive:

« Un grado di capacità personale, una volta acquisito a termine di legge, non può essere tolto da una legge posteriore ». Ragionando su quest'argomento il professore Bianchi, la cui recente nomina a Consigliere della Corte di cassazione di Torino è titolo di onore per il signor Ministro Villa, fa una distinzione fra due casi: quello in cui la personalità giuridica sia stata acquistata per mero effetto di una legge precedente, e il caso in cui ad ottenere questa personalità civile sia concorso il fatto e la volontà di chi ne fu investito, formando così un'obbligazione perfetta da un quasi contratto. E mentre

quest'insigne scrittore e magistrato ammette che, quando la personalità giuridica sia acquistata per mero effetto di disposizione legislativa, la personalità stessa possa in taluni casi essere revocata e tolta, nell'altro caso, in quello cioè che ad ottenere la personalità giuridica sia concorso il fatto e la volontà di chi ne è investito, nega assolutamente che questa personalità, questo diritto acquisito possa essere tolto. Mi consenta il Senato di citare le parole stesse dell'autore :

« Se nell'acquisto dello stato personale abbia concorso in qualche parte il fatto e la volontà della persona stessa che l'ha ottenuto, quello stato costituirà per essa un diritto irrevocabilmente acquisito ».

Quali siano le conseguenze che derivano da queste semplici teorie il Senato vede ad evidenza; nondimeno siami concesso solo ricordare alcuni precedenti legislativi.

Nessuna legge ha voluto togliere il diritto elettorale già precedentemente acquisito, al cessare delle condizioni che lo concedevano: la legge nuova ha sempre mantenuto quel diritto politico, il quale era già stato precedentemente acquisito.

Ma per citare un esempio che ha applicazione diretta al caso presente, ricorderò che il Codice di commercio del 1865 prescrisse nuove forme e nuove condizioni per la costituzione delle Società commerciali, forme e condizioni diverse da quelle che erano nella legge preesistente.

Forse il legislatore nel Codice di commercio del 1865 obbligava le Società commerciali che già esistevano ad assumere le forme volute dalla legge nuova, ad ottemperare alle sue condizioni ed a modificare i propri statuti in conformità del Codice nuovo? Mai più!

Il secondo articolo delle disposizioni transitorie che furono promulgate per la esecuzione di quel Codice, dice:

« Le Società e le Associazioni commerciali già esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, sono regolate dalla legge anteriore ».

Perciò tutte le Società che esistevano continuarono ad esistere, senza che fosse messa in dubbio la loro personalità, senza che loro occorresse un nuovo decreto di autorizzazione, senza che nulla fosse tolto all'efficacia ed alla osservanza dei loro statuti.

Nell'applicazione di questo principio si è andato tant'oltre, che mi piace ricordare un fatto recente.

Dal Codice del 1865, per disposizione nuova, ignota alla legge anteriore, fu stabilito nell'articolo 135 che nessuna Società commerciale potesse emettere delle obbligazioni al di là dell'ammontare del suo capitale versato.

Ora, una Società che esisteva per decreto del 1862, e che non aveva mai emesse obbligazioni di sorta alcuna, recentemente (quindi sotto l'impero della legge nuova) ed anzi precisamente nel testè decorso anno 1880, valendosi di un articolo del suo statuto, che le permetteva di emettere obbligazioni in rappresentanza di prestiti e mutui con Provincie e Comuni, emise di tali obbligazioni; e il diritto di farlo le fu riconosciuto, non ostante le accennate disposizioni del nuovo Codice di commercio; laonde per essa quel limite determinato dal Codice vigente non ebbe e non ha applicazione.

Io quindi pregherei il Senato di usare simile riguardo, anzi, simile giustizia, alle Società di mutuo soccorso già riconosciute, che non meritano minore rispetto delle Società commerciali.

Per queste considerazioni, o Signori, io dovrei forse proporre la soppressione di questo articolo 13. Ma se si crede che, mentre la legge provvede alle Società non ancora riconosciute, debba far parola anche delle Società che già sono riconosciute, mi pare che la disposizione relativa debba serbarsi al fine della legge come disposizione transitoria, la quale ne rispetti gli statuti e la giuridica personalità, irrevocabilmente acquisita.

Io oso sperare che l'onorevole Ministro Guardasigilli vorrà far buona accoglienza a questa mia proposta; di più, oserei sperare che non sarà respinta neppure dagli egregi uomini dell'Ufficio Centrale, del quale fa parte anche un illustre magistrato; ed aspetto fiducioso il responso del Senato, del quale fanno parte tanti illustri giuristi e magistrati.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Dando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'onorevole Senatore Finali, lamenta prima di tutto, che questa legge abbia considerato le Società di mutuo soccorso nelle tre distinte funzioni che sono proprie di queste Società, e ristretto così

SESSIONE DEL 1880-81. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1881

di troppo l'ambito loro, mentre siamo in tempi, in cui ogni giorno la beneficenza e la carità trovano nuove forme per spiegare la loro influenza sull'umanità sofferente.

Egli lamenta che con ciò lo scopo della legge forse si sia di troppo ristretto, aggiungendo che, se egli si fosse trovato presente alla discussione delle precedenti disposizioni del progetto, avrebbe forse pregato il Senato a volere estendere, piuttosto che restringere il compito loro assegnato.

Io non ho che poche considerazioni a fare a questo riguardo. Il progetto di legge doveva essenzialmente distinguere le Società di mutuo socco e non lasciare che sotto la loro veste potessero ottenere il riconoscimento altre Società che non fossero tali.

Il progetto di legge ha voluto quindi, distinguendo, specificare i tre essenziali caratteri che possono appunto scernerle da ogni altra. Ma vorrà avvertire l'onorevole Finali che, mentre il progetto ha ben chiaramente designato questi tre uffici che sono propri delle Società di mutuo soccorso, non ha però così ristretto il concetto contenuto in quella formola da non ammettere le varie forme che il sentimento della carità, con un artificio, direi quasi continuo, assume.

Infatti, noi troviamo che, dopo avere indicato che lo scopo delle Società di mutuo soccorso deve essere quello di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia; assicurare ai soci pensioni di vecchiaia; alle famiglie dei soci defunti, sussidi di somme determinate convertibili alla scadenza in pensioni alle vedove e agli orfani, soggiunge poi che potranno le Società inoltre concedere sussidi per impotenza al lavoro, cooperare alla istruzione e alla educazione dei soci e delle loro famiglie, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza e di cooperazione.

In questo concetto si comprendono tutti gli Istituti che nel sentimento della carità e della beneficenza possono sotto varie forme prodursi ed essere dalla legge protetti.

Vede dunque l'onorevole Finali che non è così ristretto come alla prima potrebbe sembrare l'articolo secondo e che col medesimo si dà ampia facoltà a tutte queste Società che hanno per scopo uno di questi uffici del mutuo soccorso, di venirsi a raccogliere sotto la tutela della legge e potere più efficacemente eserci-

tare il compito dalla beneficenza loro assegnato.

Dette queste poche considerazioni, vengo a quello che più specialmente importa.

L'onorevole Finali vorrebbe tolto l'articolo 13 e dichiara che non può assolutamente ammettere che questa legge voglia impugnare, togliere la personalità giuridica a Società già riconosciute per livellarle tutte ad una stessa stregua ed obbligarle ad atti, uffici, funzioni, che non erano precisamente nella mente dell'autorità che le creava; e che in questo caso torneranno a soverchio loro aggravio.

L'onor. Finali fece delle considerazioni alle quali io non posso assolutamente non aderire. Però io dichiaro francamente parermi forse eccessivo quello che il preopinante afferma, che cioè coll'applicarsi della nuova legge si venga quasi a porre in dubbio il diritto di vita civile già accordato a queste Società per sottoporle a condizioni non prima stabilite, non prima volute.

Non si potrebbe a meno di applicare a queste Società il disposto di questa nuova legge, non per sottoporre essenzialmente le Società a nuove prescrizioni, che siano contrarie ai loro statuti, ma per regolarne la vita in tutto ciò che non è contrario agli Stati moderni.

Noi abbiamo stabilito, per esempio, in questa legge che una Società la quale devia dal suo scopo possa essere sciolta. Questa disposizione non esiste forse nel decreto di riconoscimento delle antiche Società. Ma oggi colla nuova legge questa facoltà del potere civile deve intendersi stabilita anche dirimpetto a quelle antiche Società.

Non può non applicarsi a queste Società ciò che è di diritto comune; perchè quando ad un ente morale manca la condizione essenziale della propria esistenza, ch'è determinata dalle sue tavole di fondazione, il potere civile deve riservarsi il diritto di togliergli quel riconoscimento che gli fu accordato. Vede bene, onorevole Senatore Finali, che in questo caso non si potrebbe non ammettere l'applicazione anche a queste Società del nuovo diritto positivo stabilito dalla legge, e che è conseguenza di un principio al quale dobbiamo rendere omaggio.

Noi abbiamo stabilito quali sono i rapporti che devono esistere in queste Società fra le minoranze dei soci e l'ente Società.

L'ente Società qualche volta può diventare un tiranno, il quale può soverchiare con tutta la forza della maggioranza che lo sostiene le minoranze che pure hanno dei diritti, degli interessi ai quali non possiamo assolutamente negare una tutela. Vede adunque l'onorevole Finali, come sarebbe provvido che anche in questa parte il nuovo diritto venisse applicato a quelle antiche Società nelle quali questo elemento della maggioranza può prevalere come volontà assoluta ed immutabile. Noi applichiamo quindi un nuovo diritto che, secondo me, è giusto, benefico e fecondo di buone conseguenze.

Non parlo poi di tutte quelle altre agevolezze con le quali il legislatore ha voluto manifestare in questa legge in qual conto esso tenga queste associazioni dirette a raccogliere i risparmi e provvedere alle maggiori necessità della vita. Ci sono esenzioni di diritti, di formalità; ora non vorrà certo l'onorevole Finali che le Società siano private anche di questi diritti.

Quindi, se io ho ben compreso, il concetto dell'onorevole Finali potrebbe essere fedelmente applicato, quando si dichiarasse che le Società già riconosciute mantengono la loro personalità giuridica; ma che per ciò che riguarda lo svolgimento di questa personalità, la loro vita in una parola, la legge si applichi in tutte quelle determinazioni, che non sono contrarie ai loro Statuti. Quindi si potrebbe dire che rimanendo fermo il riconoscimento legale delle Società di mutuo soccorso.....

Senatore FINALI. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*.... pure la legge possa alle medesime applicarsi in tutte le disposizioni che non siano contrarie....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*.... che non possa porsi in dubbio la esistenza legale delle Società, e debbano lasciarsi le loro prescrizioni statutarie, quali furono accertate e riconosciute.

Questo mi pare che sia, se io ho bene inteso il concetto dell'onorevole Finali; sarò molto lieto di associarmi a lui per trovare una formula che soddisfi nettamente il di lui pensiero.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io sono lieto della risposta

datami dall'onorevole signor Ministro, e mi faccio un dovere di dichiarare che il mio concetto è conforme al suo; perchè io, parlando dell'articolo 13, aveva detto che poteva essere tolto dal luogo in cui era e trasportato alla fine della legge come disposizione transitoria, la quale rispettasse gli statuti delle Società già riconosciute e la loro personalità giuridica.

In quanto all'impero che debba avere per l'avvenire e per fatti nuovi la legge nuova anche sulle Società di mutuo soccorso già riconosciute, dichiaro che mi associo interamente all'opinione espressa dal signor Ministro, col quale mi compiaccio essere d'accordo.

Rileverò appena le sue osservazioni in quella parte, che si riferisce a ciò che io aveva detto della limitazione proibitiva agli scopi delle Società di mutuo soccorso, scritta nell'articolo 2 della legge.

Io parlava dei fini precettivi. Ed in vero la legge vuole che necessariamente una società di mutuo soccorso deva avere uno di quei tre fini, che anche il signor Ministro ha ricordati.

Ma su questo non voglio insistere; ora sarebbe cosa inutile.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Majorana-Calatabiano, Relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Sono costretto a prendere la parola quasi a nome mio soltanto, perchè tre degli altri Colleghi dell'Ufficio Centrale si sono con motivi legittimissimi scusati di non potere intervenire.

Come avrà potuto vedere l'onorevole Finali, che prima domandava la cancellazione dell'articolo, e poi propeneva un emendamento....

Senatore FINALI. Non è esatto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*.... Non è questione di esattezza. Ha manifestato abbastanza chiaro la sua opinione, che l'articolo 13 dovesse essere cancellato; poi ha soggiunto che esso subordinatamente si sarebbe potuto convertire in una disposizione transitoria; ma il primo suo concetto è stato quello di sopprimere l'articolo.

È questione di fatto.

Non ci vuole poi una dose eccessiva di scienza per intendere che il giudizio dell'onorevole Finali è recisamente contrario all'articolo 13.

Tanto meglio però, se l'onorevole Finali ora dice che non ne domandava la cancellazione, ma soltanto la modificazione.

La questione della positura dell'articolo in questo punto, o in fine del progetto, ha una mediocre importanza; e l'Ufficio Centrale non avrebbe alcuna difficoltà a consentire che lo si trasportasse in fine; però pensa che riuscirebbe più complicato.

Vengo brevemente al merito della questione.

L'onorevole Senatore Finali si sarà avveduto dei motivi per i quali l'Ufficio Centrale si arrese alla proposta ministeriale.

La questione non fu posta nei termini in cui ora si pone. Si era affacciata l'idea se, sussistendo le Società di mutuo soccorso, autorizzate nei tempi scorsi da antichi Governi, o da quello nazionale, dovessero essere sottoposte per l'avvenire (perchè non si parla di un diritto definitivamente attuato od esaurito, la cui azione non sopravviva alla nuova legge), dovessero, dicevo, essere sottoposte sempre alle leggi antiche, o alla nuova che necessariamente le abroga o modifica.

La risposta allora fu semplice.

Certamente la legge nuova governerà l'avvenire delle Società passate; e, dando vita alle Società nuove, le governerà del pari.

L'Ufficio Centrale avrebbe potuto fare la distinzione, conservare la personalità giuridica alle Società che l'ebbero, e stabilire soltanto che nel loro governo futuro esse non possano contravvenire alle nuove leggi. Questa distinzione l'Ufficio non la fece, perchè implicava gravi difficoltà.

Ora si presenta la questione dinanzi al Senato.

L'onorevole Guardasigilli accede alla idea di non far più discutere le personalità che godono diverse Società che, secondo le leggi precedenti, ne furono investite.

L'Ufficio Centrale non si oppone, in massima, a codesto concetto. Però, a giustificazione del fatto negativo, di non avere oppugnato la proposta ministeriale, io mi permetto ancora di fare brevissime osservazioni.

La legge non istabilisce dei vincoli che rispetto agli scopi delle Società, alle categorie dei fondi che vogliono essere destinati per il conseguimento di ciascuno scopo, ed infine circa ai modi d'impiego di alcune categorie di fondi. Coteste limitazioni, o meglio coteste condizioni per l'acquisto della personalità giuridica, sono state dettate in generale dal dovere di assicu-

rare al possibile l'avvenire delle Società di mutuo soccorso, e soprattutto di salvaguardare gl'interessi dei soci. Quindi il principio che ha informato le accennate limitazioni, è d'interesse assolutamente generale.

Se è così, niente di più giusto che a quel principio, non per i fatti definitivamente compiuti, nel quale caso ci sarebbe questione di retroattività, ma per i fatti da compiere, vale a dire per le nuove iscrizioni, per le necessarie modificazioni che i tempi richiederanno, delle convenzioni, degli statuti antecedenti, e soprattutto per la proporzionalità dei mezzi con gli obblighi che si assumono, per tutto ciò, dico, è dovere che i Sodalizi si conformino pienamente a quel principio onde nella legge nuova. Ciò seguendo, non sarebbe mai violata la teoria della non retroattività, ma si circoscriverebbe a quanti di ragione l'effetto della legge antecedente.

Fatte queste osservazioni, io non voglio entrare nell'analisi delle condizioni delle Società investite della personalità giuridica.

Quelle che ha accennato l'on. Finali ritengo che quasi tutte si trovino in condizione di potersi sottomettere alle leggi nuove, e secondo me farebbero benissimo a sottomettersi puramente e semplicemente. Anzi, in questa occasione, io faccio una preghiera all'onor. Ministro ed all'on. Finali, cioè che, pure conservandosi in massima la personalità alle Società che la godono, non si ometta nell'articolo da emendare, e che si potrà pur chiamare transitorio, di accennare che, per esse, il modo più semplice è quello di conformarsi alla presente legge, incoraggiandole col mettere in rilievo gli effetti meno favorevoli dell'ipotesi contraria. Insomma, è di grande interesse di evitare una differenza di trattamento, la quale renderebbe non applicabile in modo efficace ed uniforme, nella ipotesi di contravvenzione, la legge.

L'Ufficio Centrale perciò, entra, in parte, nell'ordine d'idee dell'onorevole Ministro: ma insiste perchè intorno al futuro governo delle Società autorizzate, qualcosa efficacemente armonica sia stabilita nella legge.

L'Ufficio Centrale tiene in modo assoluto ad evitare questi due inconvenienti: o quello che possa nascere il dubbio che le leggi antiche per tutti i diritti precedentemente acquistati, dovessero governare queste Società di mutuo soc-

corso; o l'altro che le prescrizioni delle leggi nuove, in quanto si riferiscano a fatti nuovi che per la vita delle Società necessariamente hanno da compiersi, non dovessero avere applicazione.

Quando si soddisfi a questo doppio bisogno, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare un emendamento che ne spieghi il concetto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io sono ben contento che l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, a nome dell'Ufficio Centrale, abbia colle sue parole dato prova, che io non mi era male apposto confidando nei principî equi e liberali, che informano gli egregi uomini dell'Ufficio Centrale stesso.

Aspetterò anch'io che l'onorevole signor Ministro Guardasigilli abbia formulato l'articolo transitorio che deve riguardare le Società già costituite; e confido che egli saprà proporlo in modo che sia rispettata la loro personalità giuridica, e siano rispettati i loro statuti, che sono come il patto, sulla base del quale lo Stato riconobbe la loro esistenza, salvo però sempre l'applicazione di quelle disposizioni che riguardano la disciplina e il buon governo delle Società stesse, nonchè quei benefici che alle istituzioni di mutuo soccorso la legge nuova concede.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io avrei tentato, dirò così, l'esperimento di un articolo; ma io credo, che anche in relazione ai concetti che furono così bene espressi dall'onorevole Senatore Finali e dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale sarà necessario di spostarlo e farne un articolo transitorio.

Quindi io proporrei che si cancellasse l'articolo 13 e si riservasse alla fine della legge di esaminare la forma che io fin d'ora proporrei in questi termini, salvo poi ad emendarla anche d'accordo coll'Ufficio centrale. La formula della disposizione transitoria avrebbe, secondo me, da essere presso a poco questa: « La presente legge è applicabile alle Società di mutuo soccorso, già riconosciute; rimangono però ferme le prescrizioni della presente legge in tutto ciò che non è contrario ai loro statuti ».

Questa mi pare, se non altro, una formola che possa essere esaminata, e all'occorrenza corretta.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Intorno a quest'articolo, proposto dall'onorev. Guardasigilli, di certo s'incontreranno molte e gravi difficoltà nella sua applicazione. Quando si presenterà innanzi alla mente il fatto di quelle Società che ebbero la personalità civile per mezzo di un decreto reale, la prima dimanda che ognuno farà a sè stesso sarà questa: Sono Società di mutuo soccorso? Se è codesta la loro natura, esse non possono sfuggire alla legge presente. Ed allora accadrà un altro fatto: se mai gli articoli dei loro statuti non saranno consoni ai principî della legge o vi si opporranno, in questo caso il Tribunale dirà che le disposizioni contenute nella legge permettono che loro sia tolta la personalità civile, quante volte gli statuti delle antiche Società di mutuo soccorso non si informano alle prescrizioni tassative della presente legge.

Ora, io non so comprendere come l'onorevole mio Collega ed amico Finali sia lieto delle concessioni che gli ha fatto l'onorevole Guardasigilli. Per me sta che il signor Ministro non gli ha concesso nulla. Le condizioni rimangono sempre le stesse. Ma poichè desidero che ci sia l'accordo tra loro intorno alle Società che anticamente ebbero la personalità civile, io li prego di formulare un nuovo articolo che possa avere una facile esecuzione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che sarebbe meglio riservare ogni ulteriore discussione sulla materia dell'articolo 13 a quando si tratterà delle disposizioni transitorie; perchè il signor Ministro (se non ho male inteso) ha detto che presentava la nuova sua formola di art. 13 quasi in via di *esperimento*, riservandosi poi di concretarla più esattamente quando verrà il momento opportuno, che sarà appunto quello delle disposizioni transitorie.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non voglio anticipare una discussione che potrà es-

sere più opportuna ed anche più efficace quando avremo sott'occhio la formula dell'articolo.

Ma mi preme di rispondere all'onorevole Senatore De Cesare, che vi sono molte Società riconosciute per decreto reale che non sono Società di mutuo soccorso.

Ogniquale volta troveremo fra di esse una Società nei di cui statuti sia bene espresso lo scopo del mutuo soccorso, avremo noi ancora bisogno che il Tribunale esamini i suoi statuti?

Non ve n'è bisogno.

La legge non fa ora che determinare le condizioni per le quali un'Associazione può esistere civilmente.

Ma queste Società già esistono. Come potremo noi ragionevolmente distruggerle?

Ma non basta. Le Società di mutuo soccorso, secondo la legge ora in discussione, hanno la facoltà di fare i loro statuti e sono pienamente libere nel determinare le modalità della propria esistenza. La legge non ha voluto stabilire nulla, ha lasciato che le Società liberamente esplichino la loro virtualità determinando e stabilendo le condizioni della propria esistenza.

Nessuno ostacolo quindi a che queste Società possano, ove il credano, modificare i loro statuti; ma non perciò la legge deve imporglielo.

Una Società riconosciuta con decreto reale che intende reggersi coi suoi statuti deve poterlo fare in omaggio a quei principî che informano il progetto di legge.

I rapporti che esistono fra soci e Società sono determinati dallo statuto che ricevette la sovrana sanzione.

Vede dunque l'onorevole De Cesare che io non ho fatto che acconsentire ad una cosa sola, e cioè: che le Società di mutuo soccorso, quelle veramente tali, che hanno già il loro riconoscimento, non possano esser più sottoposte ad esame, intorno alle modalità e condizioni della vita civile, poichè l'hanno già e continuano a possederla.

Soltanto per lo sviluppo di questa vita, e in tutti i casi in cui dovranno modificare i propri statuti, e per esercitare i diritti che sono inerenti ai soci, esse dovranno per l'avvenire assoggettarsi alle prescrizioni di questa legge.

Questo mi sembra il concetto più corretto, ed a questo accennava precisamente il Senatore

Finali, a cui mi sono associato, poichè le sue osservazioni erano ispirate da un sentimento di giustizia.

Io non ho altro a dire, tanto più che per la proposta stessa, la discussione su questo punto potrà essere ampia, trattandosi di rimandarla in fine della legge.

PRESIDENTE. Si sospende adunque ogni deliberazione sull'articolo 13, salvo di provvedere in proposito sul finire del progetto di legge.

Si procede alla discussione dell'art. 14.

Art. 14.

È istituita presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso.

Essa sarà composta di 14 membri, 3 dei quali saranno nominati dal Senato del Regno, 3 dalla Camera dei Deputati e 3 per decreto reale sopra proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; gli altri 5 saranno delegati dalle Società di mutuo soccorso riconosciute di cinque provincie estratte a sorte fra tutte quelle nelle quali esistano Società di mutuo soccorso riconosciute.

Finchè non v'abbiano cinque provincie nelle condizioni indicate nel precedente capoverso, i membri mancanti saranno nominati dalle Società di mutuo soccorso esistenti in altrettante provincie estratte a sorte fra tutte quelle in cui esistano Società di mutuo soccorso anche non riconosciute.

Quando accada che le Società di mutuo soccorso appartenenti alle provincie favorite dalla sorte non esercitino la facoltà loro attribuita, i membri mancanti saranno anch'essi nominati per decreto reale sopra proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Le provincie favorite dalla sorte non potranno partecipare ai sorteggi successivi fino a quando tutte le altre non siano state alla loro volta rappresentate in seno alla Commissione centrale.

La Commissione centrale si rinnova, quanto ai membri nominati rispettivamente dai due rami del Parlamento e per decreto reale, uno nel primo anno e due nel secondo, e quanto ai cinque nominati dalle Società, due nel primo anno e tre nel secondo, serbata la stessa vicenda negli anni successivi.

Il presidente della Commissione centrale è

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1881

nominato con reale decreto sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fra i membri della Commissione. Essa nominerà dal suo seno un vice-presidente.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Art. 15.

Tutte le iscrizioni di Società e di modificazioni statutarie, e tutte le cancellazioni che saranno eseguite dai tribunali civili nei registri delle Società di mutuo soccorso riconosciute, insieme con la indicazione delle rispettive sedi e rappresentanze, dovranno, entro un mese dalla loro data e per cura delle cancellerie dei tribunali medesimi, essere recate a notizia della Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso, e pubblicate nel giornale degli annunci giudiziari ed amministrativi delle provincie, nelle quali le Società hanno sede.

Per cura delle cancellerie medesime, e nel termine di giorni 15 dalla rispettiva presentazione, sarà inviato alla Commissione centrale anzidetta un esemplare dei documenti indicati negli articoli 6, 8, 9 e 13.

(Approvato).

Art. 16.

Le Società di mutuo soccorso riconosciute dovranno, entro il primo trimestre di ciascun anno, inviare, per mezzo del sindaco del rispettivo comune o direttamente, alla Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso, il bilancio delle loro entrate e delle loro spese dell'anno antecedente, la loro situazione patrimoniale alla fine dell'anno medesimo e la statistica annuale del movimento dei soci, delle loro malattie, e degli orfani e delle vedove aventi diritto a sussidio, in conformità ai moduli che saranno stabiliti dalla Commissione medesima.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io vorrei pregare l'Ufficio Centrale ed il Senato ad acconsentire che in quest'articolo si cancellassero le parole: *per mezzo del Sindaco del rispettivo Comune o direttamente*.

L'articolo impone alle Società d'inviare, ad

ogni trimestre, lo stato del loro patrimonio, e il loro bilancio alla Commissione centrale.

Non mi pare che vi sia bisogno di far passare queste carte per mezzo del Sindaco. A qual pro lo si farebbe?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Per economia di spesa.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ma la spesa è così tenue, che mi pare non valga la pena di aggravare per essa di nuovo lavoro un povero Sindaco, il quale nelle sue molte incombenze può benissimo qualche volta dimenticarle mentre mandandole direttamente potranno con maggior sicurezza pervenire al loro destino.

Pregherei quindi che si cancellassero le parole: *per mezzo del Sindaco del rispettivo Comune o direttamente*.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio Centrale?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 16 così emendato:

Art. 16.

Le Società di mutuo soccorso riconosciute dovranno, entro il primo trimestre di ciascun anno, inviare alla Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso il bilancio delle loro entrate e delle loro spese dell'anno antecedente, la loro situazione patrimoniale alla fine dell'anno medesimo e la statistica annuale del movimento dei soci, delle loro malattie, e degli orfani e delle vedove aventi diritto a sussidio, in conformità ai moduli che saranno stabiliti dalla Commissione medesima.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 17.

La Commissione centrale, oltre ad esercitare le attribuzioni ad essa conferite negli articoli precedenti, ha il compito:

a) Di esaminare gli statuti delle Società riconosciute, le modificazioni statutarie, i bilanci annuali, le situazioni patrimoniali, i dati sul movimento dei soci, delle loro malattie, e degli orfani e delle vedove aventi diritto a sussidio, ed ogni altro elemento atto a dar notizia delle

condizioni e delle vicende delle Società di mutuo soccorso; e di rivolgere alle Società stesse i suggerimenti che le paiano più conformi allo spirito della presente legge e più acconci al miglioramento di queste istituzioni;

b) Di formare una volta almeno ogni 10 anni cogli elementi indicati nel precedente alinea, per ogni Società di mutuo soccorso riconosciuta, un bilancio *tecnico*, o di previsione, nel quale, cioè, per ciascuna fra le categorie di soccorso indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, il patrimonio attuale delle Società, unito al valore dei suoi introiti futuri, sia posto a raffronto col valore dei suoi impegni, secondo la mortalità e frequenza delle malattie e il saggio medio d'interesse realmente verificatisi presso la Società stessa nel periodo trascorso dalla data del riconoscimento legale o del precedente bilancio di previsione, e di esortare la Società a colmare la differenza passiva che risultasse dal detto bilancio, scemando la misura dei sussidi e delle pensioni od aumentando quella dei contributi in modo da ristabilire l'equilibrio;

c) Di elaborare moduli di statuti, registri e bilanci, istruzioni e proutuari, tali da agevolare alle Società lo adempimento delle disposizioni della presente legge;

d) Di proporre le norme per le statistiche delle Società di mutuo soccorso da compilarli per cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

e) Di provvedere alla formazione, al miglioramento ed alla diffusione di tavole statistiche di mortalità e di malattia basate sulle particolari condizioni delle classi operaie italiane.

(Approvato).

Art. 18.

Le Società di mutuo soccorso riconosciute, oltre alle facoltà inerenti alla personalità giuridica godranno i vantaggi seguenti:

1° Esenzione dalle tasse di bollo e registro per tutti i certificati, atti di notorietà o d'altra specie di cui debbono valersi i soci in questa qualità, e per tutti gli atti riflettenti i rapporti fra i soci e le Società;

2° Inserzione degli avvisi menzionati nell'articolo 15 a spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei giornali degli

annunzi giudiziari ed amministrativi delle provincie in cui hanno sede le Società;

3° Esenzione da qualsiasi pegno o sequestro delle pensioni e dei sussidi dovuti dalle Società ai soci ed alle loro famiglie.

Godranno inoltre del gratuito patrocinio e saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro e dalle tasse giudiziarie tutti gli atti delle Società di mutuo soccorso intesi ad ottenere la registrazione, sia dei loro atti costitutivi, sia delle modificazioni introdotte successivamente nei loro statuti.

I minori e le donne maritate potranno iscriversi alle Società di mutuo soccorso riconosciute, pagare i contributi ed esigere da esse i sussidi e le pensioni, salvo il caso di opposizione per parte dei rispettivi genitori, tutori o mariti.

PRESIDENTE. Per la discussione di quest'articolo il primo iscritto è l'onorevole Senatore Alvisi. Egli dunque ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. L'onorevole Senatore Finali mi ha preceduto intorno al concetto generale della legge, che a me sembra ristretta nei due principî fondamentali: « la libertà e la responsabilità dei cittadini » e perciò in questa parte mi associo alle sue osservazioni. Aggiungo poi che l'articolo 2, qualunque esso sia, diminuisce i diritti civili assicurati a tutte le Società ammesse al godimento della personalità civile, unicamente perchè hanno avuto il decreto di approvazione governativa.

Io non so persuadermi come nell'epoca in cui siamo, quando le classi lavoratrici hanno acquistato la massima importanza politica, essendo state chiamate a decidere della forma di governo e della dinastia che deve regnare, e gli operai in generale hanno mostrato di comprendere i nuovi tempi, ed hanno saputo usare della libertà con tanta moderazione e saggezza, si possa menomare la libertà individuale e impedire la emancipazione morale delle Società dalla eccessiva tutela del Governo. Diciamolo pure a nostro conforto, che i nostri popoli risorti in un subito a libero reggimento, hanno dato prove costanti di comprenderli ben diversamente da quelli che si sono abbandonati a tutte le illusioni, che un Governo nuovo suole accarezzare tra le plebi, delle quali si valse per rovesciare il Governo antico. Io non

comprendo, ripeto, come legislatori provetti, ed uomini che conoscono i loro tempi, non abbiano provveduto onde le moltitudini diseredate dalla fortuna, le quali col lavoro contribuiscono alla pubblica ricchezza, possano godere di tutti quei vantaggi e diritti che sono garantiti dalle leggi vigenti alle altre classi che ne sfruttano per la maggior parte il guadagno.

Fatte queste considerazioni di ordine generale, io fo notare al Senato, quale primo Corpo legislativo, che tutti i Parlamenti dell'Europa civile e dell'America si sono occupati con verace amore delle leggi che particolarmente riguardano le Società di mutuo soccorso e quelle multiformi Associazioni di previdenza e di provvidenza, le quali hanno formato la civiltà e procurato il benessere materiale dei popoli. È mia convinzione che dal progresso legislativo, e quindi dalle buone leggi nascono i buoni costumi, e con le buone leggi e i buoni costumi si svolge la operosità e la ricchezza delle nazioni. E per meglio e più chiaramente dimostrare quanto queste mie idee siano positive, citerò le opinioni non tanto degli economisti quanto degli uomini di Stato più illustri d'Inghilterra, di Francia, del Belgio e dell'Italia stessa.

Essi considerarono che le moltitudini, per effetto delle conquistate libertà, sono chiamate a costituire e a rafforzare la esistenza dello Stato, in quanto che col voto politico, si voglia o non si voglia, possono imporre ai propri rappresentanti il loro volere.

Nella Inghilterra non è un partito, ma tutte le classi dirigenti il movimento sociale, che per bocca del Gladstone, il suo grande Ministro, vi dicono :

« Non bisogna confondere lo Stato che interviene per mettere ostacoli allo sviluppo dell'individuo collo Stato che interviene per togliere gli ostacoli che sono posti alla sua azione. Lo Stato nulla potrebbe direttamente contro gli abusi di amministrazione delle Società operaie, quand'anche gli fossero segnalati; ma egli può combatterli con una istituzione parallela, facoltativa. Non offriremo le brillanti attrattive di non poche tariffe calcolate non tanto in ragione del rischio quanto del desiderio di divenire popolari; ma noi offriremo la sicurezza al lavoratore previdente mettendo a suo servizio il credito dello Stato, e dispensan-

dolo dal confidare i suoi risparmi ad istituzioni tarlate, senza mezzi e senza responsabilità ».

Quindi il Governo si assume l'obbligo di consigliare e di controllare le Società, le quali si rivolgono a lui per consiglio onde amministrarsi con maggiore disciplina. Così il Governo della Gran Bretagna non fece atti di autorità, ma ha stabilito presso il Ministero dell'Interno un ufficio che si chiama *Ufficio di registrazione (Register office)*. Basta che la Società di mutuo soccorso si presenti all'ufficio di registrazione per essere notata nell'elenco delle registrate, per godere di vantaggi speciali in confronto delle non registrate.

Noi invece con questa legge assoggettiamo le Società di mutuo soccorso ad una procedura di Tribunale ed a molte prescrizioni che possono turbare il loro andamento. Andiamo proprio a ritroso del Governo inglese e dei suoi legislatori che impegnarono le loro premure assai diligenti nel consigliare un ordinamento più regolare dei loro statuti e nel favorirne la benefica azione.

Ma una volta stabilite le materie intorno alle quali si svolgono le operazioni sociali, la loro amministrazione è interamente autonoma, fino al punto che il Ministro Gladstone vi disse « che se anche accadessero dei fatti scandalosi, il Governo non se ne deve per nulla occupare ».

La libertà è accompagnata dalla responsabilità, e dalle Autorità giudiziarie dipendono le sanzioni penali quando tornano infruttuosi gli amichevoli consigli del registratore, che tiene il suo ufficio sempre accessibile presso il Ministero dell'Interno.

E perchè i Tribunali devono intervenire per le disposizioni di questa legge nella costituzione ed amministrazione delle Società di mutuo soccorso, mentre ne sono esenti tutte le altre Società di qualunque natura?

Perchè queste sole saranno sotto un sindacato amministrativo di una Commissione speciale e permanente?

Dove sono la libertà e la responsabilità dei soci e degli amministratori, che il Governo francese aveva riconosciuto nelle Società di mutuo soccorso fino alla legge del 1860 e al decreto-legge del 1862?

È vero che il Governo francese le ha messe sotto una sorveglianza, forse più rigorosa assai

della nostra, perchè fino al 1870 ne nominava perfino i presidenti, e subordinava l'atto di costituzione e molta parte dell'amministrazione all'approvazione della Prefettura. Però bisogna notare che il decreto-legge è del Governo di Napoleone III, il quale aveva dato il suffragio universale al popolo francese: era di quel Governo, che largiva in compenso del suo intervento nel regolare le operazioni più difficili dello statuto, esenzione da imposte, ufficio gratuito, personalità civile e partecipazione alle sovvenzioni governative, che per una volta tanto fu di 10 milioni da distribuirsi fra le Società registrate; per di più, hanno la facoltà di possedere e di acquistare beni immobili, che dalla nostra legge fu interamente negata. Il Governo che impartisce simili benefizi può giustificare la sua ingerenza nella direzione di queste Società.

Nè questo è tutto. Il Governo francese fondò di sua iniziativa la Cassa delle pensioni per gli operai vecchi ed impotenti, prevedendo lo scoglio contro il quale in Inghilterra come in Francia andrebbero a sfasciarsi le Società mutue. E noi prevediamo la rovina economica delle nostre giovani Associazioni di mutuo soccorso nell'ammettere nei loro statuti, come nella legge presente, le pensioni ai vecchi, alle vedove ed agli orfani dei defunti.

Fino a quando esse non abbiano fondi sufficienti ed il loro patrimonio non sia di tanto accresciuto da poter far fronte a queste pensioni, a dire il vero io vedo sempre la loro situazione economica molto compromessa. L'articolo 2 ha scopi troppo estesi per la erogazione dei fondi sociali, nel somministrare i sussidi agli ammalati ed agli impotenti al lavoro, e nell'assicurare ai soci pensioni di vecchiaia, e pensioni alle loro vedove ed orfani.

È quindi difficile, per non dire impossibile, che mercè le tenui contribuzioni settimanali o mensili di pochi centesimi, questi sodalizi possano sopperire a questi due compiti. Mi sembrava quindi opportuno che in questo progetto di legge figurasse la proposta di istituire quella Cassa pensioni per i poveri che funziona benissimo in Francia, nel Belgio e nell'Inghilterra. Il modello migliore e più sicuro di questi Istituti di assicurazioni sulla vita per gli operai è quello ideato dal Governo inglese al quale affluiscono i piccoli risparmi di tutti i poveri operai che,

versando pochi centesimi per settimana, si procurano il riposo del lavoro anche in una verde vecchiaia.

E poichè per l'opera di una Commissione governativa presieduta dall'onorevole Pepoli esisteva un completo studio su questo argomento, il nostro Governo poteva fare una legge veramente provvida per le classi laboriose introducendo in questo progetto un articolo che richiamasse alla sollecita istituzione di una cassa per le pensioni.

È dunque dimostrato che soltanto con benefizi i Governi stranieri hanno creduto di allentare le Società mutue a porsi sotto la loro tutela, non per esercitarvi un rigoroso sindacato amministrativo, ma per far calcolo dei buoni consigli, perchè il Governo si era reso garante anche di molti dei doveri delle Società.

Ma allo stato della discussione non potendo introdurre nuovi articoli di legge, io mi faccio un dovere di proporre un emendamento all'articolo 18 là dove parla, *che saranno esenti da tasse soltanto gli atti che sono necessari al riconoscimento giuridico della Società.*

Dunque io vorrei che il gratuito patrocinio e l'esenzione dalle tasse di registro e bollo e dalle tasse giudiziarie, si estendessero a tutti gli atti, a tutte le liti che risguardano le Associazioni di mutuo soccorso, onde tanto le Società, quanto le minoranze dei soci che intendono combattere per la verità e per la giustizia, possano rivendicare i propri diritti, e chiedere ragione delle offese e violazioni dello statuto sociale.

Poniamo il caso, che per donazione o per testamento di benemeriti soci, una Società ereditasse, per esempio, due o tre mila lire, e che gli eredi legittimi contestino la validità di quella disposizione: cosa mai rimarrebbe all'Associazione di questo dono o di questo legato dopo una lite anche fortunata, pagate le tasse giudiziarie e gli onorarî agli avvocati e procuratori?

L'onorevole Ministro dirà, colla voce di un mio onorevole vicino, che le leggi sono eguali per tutti; ma io rispondo che la pratica di queste non fu eguale per tutte le Società costituite a scopi di semplice lucro. Solo perchè molte Società industriali e bancarie avevano la diretta o indiretta influenza del Governo, vennero esonerate da ogni responsabilità le Rappresentanze di esse che avevano male ammi-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1881

nistrato, come la Società dei canali Cavour, la Società delle Ferrovie Romane, e di talune Banche di emissione e di credito. Allora il Governo non solamente si è creduto impegnato a sollevare dalla legale responsabilità gli amministratori di tali Società private, ma ha invocato l'appoggio del Parlamento per far pagare alle stremate popolazioni molti milioni, onde sedare i reclami e i lamenti di pochi o molti speculatori che non avevano curato a tempo di rilevare i difetti o le colpe dei loro Consigli di amministrazione.

Dunque, a che vale riconoscere la personalità civile delle Società di mutuo soccorso per dopo togliere loro i mezzi ed il modo di conseguire quei vantaggi che non si aspettano dal Governo, ma che loro possono derivare dalla liberalità dei cittadini?

In tutto il testo di questa legge, dall'art. 2 all'art. 18, io vedo aleggiare uno spirito di diffidenza, e leggo disposizioni di polizia preventiva affidate alla procura del Re, e d'influenza governativa non solo nella costituzione, ma specialmente nell'amministrazione.

Non si è pensato che le nostre Società di mutuo soccorso, che nacquero e crebbero fino a più di due mila con circa 3 milioni e mezzo di soci per virtù propria all'infuori di ogni iniziativa e tutela del Governo?

Se è vero che questi sodalizi domandano la personalità giuridica, essi la desiderano nello spirito di quel programma che lasciò tracciato al loro indirizzo il Ministro Manna nei resoconti parlamentari « pago soltanto che i buoni consigli non facciano difetto e un raggio di luce corregga le *convinzioni traviate* ». I soci reclamano di essere essi stessi i custodi della moralità della istituzione, e perciò io chiedo per loro quelle franchigie che possano agevolare le loro azioni giuridiche dinanzi i Tribunali contro le violazioni dello statuto e le malversazioni dei loro fondi.

Non è a credere che la sola Italia lamenti la poca moralità di taluni amministratori delle Società di mutuo soccorso; dovunque i furbi trovano modo d'impinguarsi e di fare spese non consentite dagli statuti; l'essersi occupato per ben venti volte il Parlamento d'Inghilterra dello sprecare in banchetti le contribuzioni dei soci vi prova che tutto il mondo è paese. Dunque, una minoranza buona, onesta, che contri-

buisce all'incremento delle Società, se vuole reclamare ai Tribunali contro questa cattiva amministrazione, la nostra legge non deve favorirla?

Io rispondo che sì.

Le Società di mutuo soccorso di operai delle officine come dei campi, non hanno potuto che tentare i primi passi nel risparmio, ed il loro patrimonio, circa di 17 milioni, per tutto è ben lungi dell'avvicinare l'importo del patrimonio delle loro consorelle in Europa.

La meschinità dei salari, l'offerta maggiore delle braccia in confronto della ricerca, la poca floridezza delle nostre Società industriali, cagionata in gran parte dalle leggi di finanza, tolgono agli operai associati od uniti in consorzio quei mezzi, che in altri paesi abbondano, per raggiungere gli scopi dell'art. 2, di assicurare cioè i sussidi e le pensioni ai soci.

Io domando pertanto che sia precisato il senso dell'articolo 18, ed estesa la sua efficacia alle Società come ai soci delle Associazioni di mutuo soccorso. L'accordare la personalità civile, che a mio avviso, è un diritto delle Società costituite, è il meno che si possa concedere da un Governo in corrispettivo della *tutela* e della *ingerenza* governativa cui si assoggettano per questa legge le nostre *libere* Associazioni.

È giustizia, è interesse del Governo di accordare tutte le franchigie di tasse e tutte le guarantee morali che infondano nelle Società e nei soci la massima: della *libertà* coll'ordine, della *responsabilità* degli amministratori col freno della giustizia data gratuitamente.

PRESIDENTE. Prego il signor Senatore Alvisi di voler mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

Senatore ALVISI. Io pregherei l'Ufficio Centrale, a cui ho espresso il mio avviso in parole abbastanza chiare e precise, a voler formulare a mia proposta, e, qualora lo credesse opportuno, a rimandare a domani la presentazione al Senato dell'articolo 18, modificato sulla conclusione delle mie considerazioni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Io devo pregare l'onorevole Senatore Alvisi di tenere conto dell'allegato C del progetto di legge presentato nel 1877 alla Camera dei De-

putati, il quale contiene un cenno abbastanza esatto ed esteso delle leggi vigenti sulle Società di mutuo soccorso della Francia, del Belgio, dell'Inghilterra e di altri paesi.

Qualora egli si compiacesse di esaminarle, si convincerebbe che, per quanto era possibile, nel disegno di legge ministeriale, migliorato peraltro in molti punti dagli emendamenti dell'Ufficio Centrale, si è lasciata all'ente, che non ha nelle condizioni presenti la personalità giuridica, ma l'acquista in base ad alcune condizioni indispensabili per l'interesse stesso della sua istituzione e dei suoi membri, si è lasciata, dico, la maggiore libertà compatibile col suo e col bene generale.

Fatta questa avvertenza in ordine alle critiche dell'onorevole Alvisi, fatte tardivamente alla legge, chè esse avrebbero trovato il vero loro posto nella discussione generale o nei singoli articoli da lui censurati dopo il voto, gli risponderò che a me pare che il penultimo alinea dell'articolo 18 sia abbastanza chiaro in questo senso, che il gratuito patrocinio è assoluto per le Società, vale a dire in tutti i casi nei quali la legge lo accorda alle persone o agli enti ai quali ora si assimilano le Società di mutuo soccorso. Quanto poi alle esenzioni dalle tasse di bollo e di registro e dalle tasse giudiziarie, queste rimangono circoscritte ai casi indicati nello stesso alinea dell'articolo.

L'articolo è chiarissimo in quel suo doppio significato. Solamente manca nel testo stampato una virgola ed un punto dopo le parole: « godranno inoltre del gratuito patrocinio », quali virgola e punto nella copia che è al banco dell'onorevolissima Presidenza, sono aggiunti.

Del resto io consento a che si riconosca anche più espressamente, se fa d'uopo, che le Società godranno del gratuito patrocinio in tutti i casi possibili per legge.

Si può porre come ho già detto, un punto e virgola o un punto prima delle parole: « saranno esenti » giacchè nella seconda parte si tratta di una esenzione del tutto diversa.

Se si chiede una maggiore estensione nella franchigia delle tasse, l'Ufficio Centrale, prima di manifestare il suo avviso, desidererebbe conoscere l'intendimento dell'onor. Ministro.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Senatore Al-

visi vorrebbe andare al di là di quanto è disposto nell'articolo in discussione, ed inclinerebbe ad accordare il gratuito patrocinio anche ai soci, che credendosi lesi dall'operato della maggioranza, ricorrono all'autorità giudiziaria per la definizione delle controversie.

A me pare che il dubbio si è sollevato per non essere corretta la redazione di questo articolo, il quale nel suo complesso abbraccia il gratuito patrocinio accordato alle Società di mutuo soccorso con la esenzione delle tasse di registro, bollo e giudiziarie per ottenere l'atto costitutivo della Società, la sua registrazione ed anche la sua cancellazione.

Ma parmi che il gratuito patrocinio non si è inteso di accordarlo alle Società di mutuo soccorso senza regola e senza freno, altrimenti si autorizzerebbero i giudizi che a capriccio degli amministratori si volessero istituire. Il beneficio del gratuito patrocinio dev'essere disciplinato dal decreto legislativo che stabilisce le regole per l'ammissione a tale beneficio, vale a dire questo beneficio, invocato dalla Società di mutuo soccorso, dev'essere subordinato al decreto della Commissione, che trova fondate le ragioni per la istituzione del giudizio. Può adunque stare tranquillo l'onorevole Senatore Alvisi, il quale si preoccupa delle ragioni dei poveri soci, che mancano di mezzi per litigare contro la Società. Se la Commissione trova fondate le loro ragioni, ammette i soci al beneficio del gratuito patrocinio per litigare contro la Società.

Epperò a chiarire meglio questo concetto, l'articolo dev'essere emendato.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Mi sembra che il Senatore Miraglia abbia perfettamente spiegato il mio pensiero.

Il mio pensiero armonizza, per la lucida esposizione dell'on. Miraglia, con la proposta, che le Società, dovendo adire i Tribunali per ragioni proprie contro terzi, abbiano il gratuito patrocinio, e l'esenzione da tutte le tasse; aggiunti che il beneficio della giustizia gratuita sia pure concesso alla minoranza di qualsiasi Società che si trovasse obbligata, come all'art. 10, di prote-

stare contro l'arbitrio della cattiva amministrazione dei preposti e contro la violazione degli statuti. È ormai storicamente provato che le maggioranze delle assemblee pubbliche e private non sono sempre libere e serene nel giudizio nel voto.

Questa è la mia precisa opinione.

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relat.* Prima che l'onorevole Ministro risponda, voglio insistere sulla spiegazione dell'intendimento che ha avuto l'Ufficio Centrale.

La parola « godranno » l'Ufficio Centrale non intende riferirla (nè essa potrebbe anche in grammatica avere altro significato) alle Società di mutuo soccorso. Queste sono espressamente accennate in principio dell'articolo 18; sono il soggetto delle esenzioni o dei benefici specificati nei tre precedenti numeri dell'articolo medesimo. I soci o altri interessati non sono minimamente compresi in quelle franchigie. Il gratuito patrocinio a favore delle Società si intende affermarlo in modo assoluto, cioè in tutti i casi di legge, e non esclusivamente agli atti relativi alle costituzioni e modificazioni di Società, co i quali non ha a che fare il gratuito patrocinio.

Se si accordasse poi il solo gratuito patrocinio, esso non dispenserebbe le Società di pagare le tasse nel formare i loro atti che non sono giudiziari.

Senatore PATERNOSTRO. Siamo d'accordo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore.* No, non siamo d'accordo, perchè quando si dice che deve concedersi o l'uno o l'altro favore, quasi supponendoli necessariamente connessi, con me, che la penso diversamente, non ci può essere accordo.

Aggiungo frattanto, che l'onorevole Alvisi ha torto, perchè domanda troppo; ha poi ragione, quando vuole isolare la prima parte del secondo alinea, e sostenere il gratuito patrocinio, in senso assoluto, delle Società.

È una questione affatto indipendente, ripeto, quella delle tasse, dall'altra del gratuito patrocinio.

L'effetto del gratuito patrocinio è diverso dallo effetto della franchigia delle tasse.

Entrambi non si possono ottenere che con due

distinte disposizioni, o con una che li abbracci espressamente.

Finalmente io devo accennare alla ragione storica per cui l'Ufficio Centrale ha aggiunto ai favori onde trattava il disegno ministeriale, quello del gratuito patrocinio.

In una legge, che è quella del Belgio, esso è attribuito alle Società di mutuo soccorso che « sono ammesse a stare in giudizio *gratis* », favore che si risolve in quello dell'assimilazione delle medesime agli Istituti di beneficenza godenti il patrocinio gratuito.

Di più, uno dei voti espressi unanimemente nei Congressi delle Società di mutuo soccorso, è stato anche quello di attribuire alle medesime il gratuito patrocinio. Siccome è parso all'Ufficio Centrale che sia una concessione maggiore quella della franchigia dalle tasse, che non la semplice estensione del beneficio del gratuito patrocinio, i cui effetti, perchè non costituiscono una definitiva diminuzione di reddito, richiamano forse meno l'attenzione del fisco; così ci siamo affrettati a prendere l'iniziativa della concessione del gratuito patrocinio, e attendiamo che il Governo c'incoraggi a fare od accettare proposte di ulteriori franchigie di tasse.

Ora, se l'onorevole Alvisi, per non perdere il tutto, si accomoda al concetto dell'Ufficio Centrale, dovrebbe consentire si dicesse: *godranno del gratuito patrocinio. Saranno inoltre esenti dalle tasse, ecc., ecc.*, perchè così sarebbe eliminato ogni dubbio, e non si confonderebbe mai il gratuito patrocinio colla esenzione dalle tasse per gli atti puramente amministrativi interni delle Società, la quale non ha a che fare col primo.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Io mi affido per modificare l'art. 18 alla esperienza giuridica dell'onorevole Senatore Miraglia, il quale ha così bene compreso e determinato il senso delle mie parole. Egli ha già fatto osservare che con questo articolo le Società vengono ad ottenere il gratuito patrocinio solamente per gli atti di costituzione e non per i giudizi che dovessero sostenere avanti i tribunali.

E quindi, se l'on. Ministro e l'on. Miraglia concordano nel concetto da me espresso, che le Società abbiano il gratuito patrocinio e l'e-

senzione corrispondente dai bolli e dalle tasse per tutti atti amministrativi e per tutte le cause che possono avere dinanzi ai Tribunali, per me accetto questo articolo tale e quale sarà redatto, con punti e virgole e come piacerà all'on. mio amico, il Relatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. In una disposizione, che impegna gl'interessi della Finanza, bisogna essere chiari. Il gratuito patrocinio è un beneficio che giustamente merita la Società di mutuo soccorso, e gli effetti di questo beneficio sono regolati dalla legge sul gratuito patrocinio; per lo che, se la Società ammessa a questo beneficio perde la lite, le spese anticipate dalle Finanze sono pure perdute. Ma se la Società guadagna la causa e ritrae l'utile della vittoria, la Finanza deve certamente rivalersi delle spese anticipate. L'articolo in esame lascia un vuoto su questo punto, e bisogna emendarlo.

Insomma, bisogna formulare l'articolo in modo da esprimere chiaramente e senza equivoci il duplice suo concetto; che cioè la esenzione dalle tasse di bollo, registro e giudiziarie ha luogo sempre per gli atti costitutivi della Società, sua registrazione e cancellazione, e che il gratuito patrocinio accordato a tali Società è regolato dalla legge generale sul gratuito patrocinio, assimilandosi le Società di mutuo soccorso alle Opere pie.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ministro Guardasigilli.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Vi è in sostanza fra i contendenti un accordo; si accordano in questo, cioè, che le Società di mutuo soccorso devono essere ammesse al gratuito patrocinio, ed anco che il gratuito patrocinio estenda la sua efficacia essenzialmente a quegli oneri, che sono stabiliti dalla legge sugli atti della costituzione delle Società, e di modificazioni di statuti. Tutta la questione sta nel vedere se l'articolo chiarisca bene il concetto del legislatore.

Per me, io credo che si potrebbe ottenere una maggiore chiarezza correggendo l'articolo a questo modo:

« Le Società di mutuo soccorso godranno del gratuito patrocinio. I loro atti andranno esenti dalle tasse di bollo e di registro ecc. »

il resto come si legge nell'articolo, quale è redatto presentemente.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Lo articolo già dice questo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Senza volere ora disputare se l'articolo si esprima più o meno chiaramente, io ritengo che anche la sola possibilità di un equivoco basta a consigliare l'accoglimento di una formola più precisa e che faccia cadere ogni dubbio; ed io credo che, siccome io l'ho corretto, non possa far sorgere dubbio sulla sua chiarezza.

Senatore MIRAGLIA. Non vi ha bisogno di correggerlo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Onorevole Miraglia, io credo invece, mi permetta di dirlo, che ve ne sia bisogno. Il dire che le Società di mutuo soccorso godono del gratuito patrocinio, non significa ancora che esse vadano esenti da tasse.....

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*..... E a questo riguardo io mi appello alla legge sul gratuito patrocinio, del quale precisamente parlava l'onorevole Miraglia. Se egli avesse presente la legge, vedrebbe quale differenza corra dalla semplice ammissione al gratuito patrocinio alla assoluta esenzione dalle tasse.

Dunque io credo che la formola concepita in questi termini potrebbe soddisfare al desiderio di tutti.

È stata sollevata poc'anzi dall'onorevole Alvisi questa questione. Egli vorrebbe che il beneficio del gratuito patrocinio sia accordato, non solo alla Società, ma anche ai soci.

Senatore PATERNOSTRO. Anche ai soci individualmente.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Badi onorevole Senatore Alvisi che allora noi ci troviamo di fronte alla legge sul gratuito patrocinio, la quale vieta che si possa accordare alle due parti lo stesso beneficio. Perché la legge parti da questo concetto che certamente uno dei due ha torto, litiga ingiustamente. In altri termini l'uno dei due è molesto litigante, e non si può consentire il beneficio della gratuita clientela a chi è molesto litigante.

Non è possibile ammettere qui un concetto che sarebbe assolutamente contrario a quello che informa la legge del gratuito patrocinio.

Contentiamoci adunque di stabilire nell'inten-

resse della Società che è precisamente quell'ente, verso il quale la legge volge oggi la sua attenzione, contentiamoci, dico, di stabilire in favore di questa Società il beneficio della gratuita clientela. D'altronde questo concetto dell'Ufficio Centrale e del Ministro, era stabilito nella formola nella quale appunto era stabilita la legge, formola chiarita ora da ragioni perfettamente consentanee.

Io avrei un'altra osservazione a fare in ordine all'ultimo capoverso di quest'articolo. Io non so se il signor Presidente mi permette di svolgerla immediatamente.

PRESIDENTE. Mi pare che sia meglio esaurire addirittura tutto ciò che riguarda quest'articolo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'ultimo capoverso merita la considerazione del Senato. Vi si dice: « I minori e le donne maritate potranno iscriversi alle Società di mutuo soccorso riconosciute, pagare i contributi ed esigere da esse i sussidi e le pensioni ». Ma poi si soggiunge « salvo il caso di opposizione per parte dei rispettivi genitori, tutori e mariti ».

L'articolo è per lo meno molto oscuro.

Il progetto di legge accorda insomma al minore ed alle donne maritate, di obbligarsi; è va bene. Ma poi dice che se è ammesso pel minore e pella donna maritata il diritto di obbligarsi, e se in conseguenza di questo diritto può pagare e può esigere, può soltanto tal cosa fare, allorchè non vi sia l'opposizione per parte dei rispettivi genitori, tutori o mariti, il che vuol dire li lascia obbligare verso la Società; ma quando si tratti di venire allo stringere dei conti, e di chiedere il pagamento del contributo, se vi è l'opposizione del marito o del genitore, la obbligazione non vale.

Questo è, secondo me, il pensiero che sorge dalla lettura di questo articolo. In una parola, si lasciano obbligare i minori e le donne maritate; ma l'obbligazione non vale, se vi è opposizione per parte dei rispettivi genitori, tutori o mariti.

Allora è meglio lasciare le cose come stanno; lasciare cioè il diritto comune e che la donna maritata non possa obbligarsi, se non coll'assistenza del proprio marito, e il minore coll'intervento del proprio padre. Allora soltanto

l'obbligazione è perfetta, e diventa un vincolo di diritto.

Quindi io propongo che sia cancellata quest'ultima parte dell'articolo; perchè, ripeto, o non dice nulla, o dice cosa che, secondo me, ripugna alla ragione del diritto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Io sono in dovere di dare alcune spiegazioni all'onor. Guardasigilli intorno all'origine di queste disposizioni.

Non parlo in nome dell'Ufficio Centrale, di cui talun membro consente l'abbandono dell'ultima parte dell'articolo che discutiamo. Ma tolleri il Senato che io personalmente accenni alla genesi e anche alla ragionevolezza della disposizione che vorrei mantenuta. Tutte le Società di mutuo soccorso, non solo in Italia, ma in altri paesi ancora, hanno riconosciuta la grande utilità di aprire le porte delle loro associazioni ai minori e alle donne maritate; e in quasi tutte le leggi intorno alla costituzione delle Società di mutuo soccorso, è fatta su tale obbietto deroga più o meno assoluta, al diritto comune.

I Congressi delle Società di mutuo soccorso tra noi, hanno anzi tentennato alquanto ad accettare taluna limitazione alla potestà assoluta dei minori e delle donne maritate; chè hanno giudicato considerevole beneficio per esse l'ingrandire la cerchia delle loro associazioni, anche per diffondere con più libertà nelle famiglie lo spirito di previdenza e di risparmio.

Dirò di più, che coloro i quali si sono più specialmente occupati di questi studi, non hanno messo in dubbio l'opportunità, in genere, di qualche deroga, su quel punto, al diritto comune.

Uno dei titoli per altro, per i quali è giudicata legittima l'azione della legge nel fissare dei limiti ai diritti delle Società, anche dal riguardo dell'impiego dei loro fondi, è appunto quello di dover garantire più specialmente i minori e le donne maritate, cui si danno facoltà, interdette dal diritto comune.

Però devo confessare che fui preso da uno scrupolo, prima di assentire all'accettazione della formola ministeriale. Temevo che si po-

tesse spingere l'applicazione dell'alinea fino all'assurdo, rispetto ai minori. Imperocchè, se essi possono iscriversi, ne viene che dal diritto non ne sono esclusi i bambini della più tenera età. Gli statuti possono mettere un freno; si hanno delle Società che li ammettono a 15, 14, 12, e perfino a 10 anni; non tutte richiedono l'autorizzazione dei genitori o tutori; ma se la legge nulla dice, gli statuti che ammetterebbero libertà illimitata d'iscrizione, potrebbero spingere, replico, sino all'assurdo, l'uso della loro facoltà, e i Tribunali non avrebbero alcun potere moderatore.

Però l'alinea ministeriale fu ammesso; e quanto al timore che della facoltà si potesse abusare, se l'onorev. Ministro Guardasigilli ha onorato di un'occhiata i motivi che nella Relazione precedono l'accettazione della formola ministeriale, avrà letto che ivi io dissi come si possa dare l'ipotesi che si presentino dei bambini, la cui tenera età nemmeno possa ragionevolmente far presumere che i loro atti sieno condotti con l'intelligenza del padre o del tutore.

Ma fu risposto che era meglio affidarsi alla prudenza degli amministratori delle Società, i quali non avrebbero mancato di rivolgersi ai genitori o ai tutori, in tutti i casi, nei quali la troppo giovanile età potesse far sospettare degna di essere sconfessata l'iscrizione del minore, anzichè determinare nella legge un limite di età.

Però fu fuori questione presso tutte le Commissioni che si sono occupate dello studio di questa legge, ed è fuori questione anche nella legislazione forestiera, l'opportunità di estendere ai minori i benefizi delle Società di mutuo soccorso, e di derogare, in uno o in altro modo, al diritto comune.

Una legge comparativamente restrittiva la conosco, ed è quella del Belgio; eppure non sarebbe ancora mai restrittiva al punto a cui la vorrebbe spingere l'onorev. Guardasigilli.

Nella legge belga è detto: « Ogni persona dell'età di 18 anni può far parte delle Società di mutuo soccorso riconosciute, contrarre gli impegni ed esercitare i diritti inerenti alla qualità di associato.

« Il minore dell'età di 15 anni può esservi ammesso col consenso del padre o del tutore.

« La dichiarazione del padre o del tutore

sarà data in iscritto, e ricevuta dal delegato dell'amministrazione della Società alla presenza di due testimoni, che firmeranno col delegato.

« La donna maritata può, coll'autorizzazione del marito, far parte di una Società riconosciuta.

« In caso di rifiuto del marito, il giudice di pace, udite o chiamate le parti, può autorizzare la donna; lo può egualmente nel caso di allontanamento o di assenza del marito, o se questi si trova nell'impossibilità di manifestare la sua volontà ».

Questa è la legge belga; ma, come si vede, anche con questa legge restrittiva si deroga al diritto comune, riconoscendo che a 18 anni, anche col dissenso del padre, si possa far parte di una Società, e che solo a 15 anni si richieda il consenso del padre.

Ora, se una delle non larghe concessioni che si fanno alle Associazioni di mutuo soccorso, è appunto la facoltà delle iscrizioni dei minori e delle donne maritate, quando invece ci rimettessimo puramente e semplicemente al diritto comune, noi avremmo peggiorate le condizioni attuali di un grandissimo numero di Sodalizi, e per ciò solo avremmo loro interdetto di chiedere la personalità giuridica, oltrechè taluni di quelli che la godono avremmo messo in imbarazzo.

Ma, dice l'onorevole Guardasigilli, che male c'è che preceda l'autorizzazione del padre o del marito?

Certamente non ci è niente di male; quando l'autorizzazione è data, il minore e la donna maritata divengono soci irrevocabili. Ma in quell'ipotesi sarebbe, secondo me, perfettamente inutile l'alinea del progetto. Anche capovolgendone la forma, cioè esigendo il preventivo assentimento del genitore o del marito, si farebbe ciò che il diritto comune non interdice. La legge invece, secondo la proposta che propugno, facilita le iscrizioni, le rende efficaci, perchè presume che, finchè non sieno sconfessate, esse abbiano il tacito consenso di coloro che esercitano la patria potestà, la tutela o l'autorità maritale.

Se non che l'onorevole Guardasigilli vedrebbe un grandissimo pregiudizio, nel fatto che costoro facessero tardiva opposizione all'atto dei propri dipendenti.

Ed io soggiungo, che in ciò non vi sarà niente

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1881

di male: sarà perduta quella parte di contribuzione che è stata pagata, o si sarà compensata coi sussidi o coi servizi che il socio ricevette dal Sodalizio. Tali effetti cesseranno per l'avvenire. In vero quando un socio, dopo di essersi vincolato nella Società, si voglia disimpegnare e si disimpegna di fatto, che cosa accadrà? Verrà a perdere i diritti a futuri sussidi per malattia, a pensione di vecchiaia, a servizi d'istruzione, di educazione, di funerali, ecc., pei quali aveva pagato le contribuzioni; ma in compenso non ne pagherà altre per l'avvenire. Colui che appartiene alla Società non è vincolato in modo assoluto per tutta la vita, ma ci è la condizione risolutiva più o meno esplicita in tutti gli statuti delle Società, le quali sono sotto l'egida della ragione naturale e del diritto politico; e così sono quelle che godono la personalità giuridica.

Quindi io personalmente mi opporrei alla soppressione dell'alinea, mentre acconsentirei di prendere in considerazione il concetto di apportarvi qualche modificazione nel senso di stabilire un qualche limite di età nell'ammissione dei minori.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senator MIRAGLIA. Pare che questo articolo dovesse tornare all'Uffiz o Centrale, onde d'accordo col sig. Ministro venisse emendato, stante che se tutti siamo d'accordo sul principio fondamentale che lo informa, la redazione dell'articolo lascia molto a desiderare. Bisogna suddividere il capoverso del n. 3 dell'art. 18 in due numeri, distinguendo gli atti esenti dalle tasse di bollo, di registro e dalle tasse giuridiche dal beneficio del gratuito patrocinio, e per tal modo saranno deciferati tutti i dubbj che si potrebbero sollevare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi permetto di osservare all'onorevole Miraglia, che se nella legge sul gratuito patrocinio si stabilisce, supponiamo, che le Opere pie abbiano a godere la prerogativa del gratuito patrocinio, non per questo la legge vuole che le Opere pie possano gettarsi all'impazzata in una lite temeraria godendo del gratuito patro-

cinio; esso è sempre condizionato alla giustizia della causa.

Lo stesso caso avverrà per le Società di mutuo soccorso, che con questa legge vengono ad essere pareggiate alle altre istituzioni che godono di siffatto beneficio.

Quantunque in termini generali siffatte istituzioni vengano ammesse a godere del gratuito patrocinio, pur tuttavia questa concessione sarà sottoposta alle norme consuete, cioè alla ragionevolezza della domanda e della lite.

Io credo che la proposta formola soddisfi anche alle considerazioni esposte dal Senatore Miraglia: ad ogni modo però, siccome la discussione non può oggi avere il suo termine, per conto mio non ho alcuna difficoltà che domani si possa, prima della tornata pubblica, esaminare se questa formola sia veramente tale da soddisfare ai dubbj stati accennati.

Ed ora mi si permetta di dire poche cose riguardo all'ultimo capoverso di questo articolo 18.

Io fui frainteso; io dissi che esso era inutile, o quanto meno lasciava aperto l'adito a dei gravi equivoci.

Io non contrasto che le donne maritate possano obbligarsi, ma possono e debbono obbligarsi nei modi voluti dalla legge.

Qui invece che cosa si fa?

Si dispensano i minori e le donne maritate dall'osservanza delle prescrizioni di legge, e si dice che possono iscriversi alle Società di mutuo soccorso, tranne che non vi sia opposizione dei genitori o dei mariti, il che vuol dire che si lascia che questi minori e queste donne si obblighino, se pur loro è consentito.

Il consenso, o Signori, deve essere esplicito; che sicurezza vi può essere per le Società, se una dichiarazione del marito, del padre, può da un momento all'altro negare ogni effetto alla obbligazione contratta?

Si osserva dall'onorevole Relatore che queste non sono obbligazioni che abbiano conseguenze per l'avvenire. Perdoni l'onorevole Relatore, non possiamo dimenticare che abbiamo lasciato piena facoltà alle Società di redigere i loro statuti, e noi vediamo già che in molti di essi sono obbligati i soci a rimanervi, ad esserne iscritti per un determinato tempo, e questa condizione è quasi sempre prescritta allorquando

si parla di contributi i quali assicurano delle pensioni.

Dunque lasciamo che le cose stiano nei termini in cui devono trovarsi, e pei quali provvede largamente il diritto comune.

Noi possiamo anche avere dei casi nei quali il minore, la donna maritata possono liberamente obbligarsi senz'alcuna assistenza, quando, per esempio, queste persone esercitano il commercio, quando sono emancipate. Or bene, quando diventano *sui juris*, possono obbligarsi.

Ma quando sono sottoposti all'altrui autorità, perchè lasciarli obbligati, mentre non si sa come potranno adempiere a questa obbligazione? Come potrà il figlio di famiglia pagare la quota del contributo senza essere d'accordo col padre suo?

La donna maritata come potrà sottrarre dal povero patrimonio della sua famiglia un tanto, se non ha il consenso del marito?

Lasciamo adunque che l'obbligazione si contragga, ma si contragga nei modi e termini stabiliti dalla legge; e allora è assolutamente inutile l'ultimo comma di quest'articolo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relat.* Prego l'onorevole Guardasigilli a credere che io non l'ho menomamente frainteso. L'ho inteso abbastanza. Egli voleva la cancellazione dell'ultimo comma dell'art. 18; io domandava per conto mio che restasse, e ne ho accennato i motivi.

Egli è padrone certamente di caldeggiare la sua opinione e insistervi; ma non mi negherà il diritto di insistere nella mia. Dunque, ripeto, non l'ho per nulla frainteso, poichè non c'è niente da fraintendere tra un'opinione che dice di sì, ed un'altra che dice di no.

C'è tanta chiarezza che potremo metterci facilmente d'accordo nel valutare le contrarie nostre opinioni.

Relativamente all'osservazione fatta dall'onorevole Guardasigilli, che cioè gli statuti delle Società di mutuo soccorso possono portare delle obbligazioni continuative, io fo una semplice risposta, ed è che i soci, i quali si raccolgono in un Sodalizio, prima di porre mano allo statuto, devono conoscere la legge; essi sarebbero giudici, come avviene in altre legislazioni, del-

l'ammettere o no i minori e le donne maritate. E ove si determinano per l'affermativa, devono accettare gli effetti della condizione risolutiva, che è potestativa assoluta, rimessa cioè all'arbitrio del padre o del marito.

I soci, finchè non avranno l'approvazione del padre o del marito, devono sempre considerare come incerta la permanenza del minore o della moglie nel Sodalizio; anzi, non possono comprenderli nel numero indispensabile perchè, secondo l'art. 8, sia costituita la Società.

Appunto perciò la legge, rimuovendo un ostacolo del diritto comune, lascia libero il Sodalizio di avvalersi, anche senza preventiva autorizzazione, del concorso dei minori e delle donne maritate. Il Sodalizio deve fare i conti prima, chè è costretto a rassegnarsi all'eventualità, che potesse venirgli meno il contributo dei minori e delle donne maritate, non autorizzati.

Ad ogni modo, io ho accennato i motivi storici sulle leggi forestiere e sui voti espressi dalle Società di mutuo soccorso italiane in conformità delle diverse proposte ministeriali.

Il signor Ministro ed il Senato poi prenderanno quelle deliberazioni che crederanno opportune.

Quanto a me, anche perchè la seduta sta per essere levata, non aggiungo altro.

Però, rispetto al penultimo alinea dell'articolo 18, parmi di essere d'accordo nel concetto dell'onorevole Guardasigilli, che è quello stesso dell'Ufficio Centrale, a iniziativa del quale fu aggiunto il beneficio a favore delle Società di mutuo soccorso del godimento del gratuito patrocinio. La formola dell'Ufficio Centrale è chiara; ma si potrebbe studiarne anche subito un'altra. Se poi l'onorevole Ministro avesse dubbi sul mantenimento della esenzione dalle tasse onde è discorso nell'accennato alinea dell'art. 18, e credesse necessaria qualche modificazione, anche su ciò sarebbe egli che dovrebbe studiarla e proporla. L'Ufficio Centrale manterrebbe quell'esenzione; e a me è parso che in sostanza la mantenga pure il Guardasigilli.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io ho aderito ad un atto di cortesia che non si poteva negare all'onor. Miraglia, il quale domandava che si vedesse di trovar modo di concor-

· dare un'altra formola sulla quale tutti potessero convenire. Perciò io acconsentivo a questo rinvio; ma se l'Ufficio Centrale non acconsente, io avrei qui subito una mia formola da proporre.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Mi pare che l'onorevole Senatore Miraglia abbia fatto la proposta di rinviare questo articolo all'esame dell'Ufficio Centrale, e io credo che il Senato debba prendere su di essa una deliberazione, in quanto trovo che la proposta sia molto ragionevole. Checchè ne dica l'onorevole Relatore, non si tratta solamente dell'ultimo comma dell'articolo: le difficoltà si incontrano anche negli altri comma; tanto più che l'onorevole Relatore si è separato dai suoi Colleghi, o almeno ho sentito dire che alcuni di essi ben volentieri rinunciavano a quell'ultimo comma, associandosi alla proposta del signor Ministro, che lo vorrebbe soppresso.

Ora, dopo tutto questo, e dopo che lo stesso Guardasigilli non si oppone al rinvio, mentre il Relatore ritiene che, capovolgendo l'ultimo periodo e sostituendolo al primo, si potrebbe benissimo accettare....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Non ho detto questo: ho detto che siamo di opinione opposta.

Senatore DE FILIPPO.... Sta bene, ma è questione di trovare una via di mezzo, se è possibile. Io, per esempio, ho sentito leggere dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale un articolo, il quale è della legge belga, riguardante le Società di mutuo soccorso.

Ebbene, io credo che quell'articolo potrebbe benissimo essere ammesso nell'attuale nostro progetto di legge, inquantochè appunto presenta una via di mezzo fra le idee manifestate dall'onorevole Ministro e quelle dell'Ufficio Centrale.

Prego perciò il Senato....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO.... di approvare la proposta di rinvio fatta dal Senatore Miraglia e da me appoggiata.

Son sicuro che l'onorevole Ministro non avrà difficoltà, e spero che non ne avrà neppure l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Ma se ho domandato la parola, è appunto per questo! Vuole l'onorevole Senatore De Filippo anche antivenire la mia risposta? Il dubbio della mia opposizione non ha fondamento. Risponderò pertanto, che io riteneva opera inutile il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, perchè mi parevano su questa questione decisamente opposte le opinioni del Relatore (anzi dirò del Senatore Majorana, perchè in questo momento parlo solo come individuo) con le opinioni dell'on. Guardasigilli per ciò che riguarda l'ultimo comma; e mi sarei unicamente rimesso all'alto senno del Senato perchè vedesse se fosse il caso di respingere la proposta che ora combatte l'on. Ministro, ma che era del Ministero e l'Ufficio Centrale l'aveva accettata all'unanimità; e comechè in questo momento dagli altri due membri presenti la si abbandoni, il Relatore la mantiene.

Per la prima parte dell'articolo non c'era difficoltà, perchè l'Ufficio Centrale e l'on. Guardasigilli erano perfettamente d'accordo sulla formola che si sarebbe dovuta sostituire.

Se però ora si vuole che si studii una terza specie, poichè crede l'on. Senatore De Filippo che il signor Guardasigilli sia disposto a recedere dal suo divisamento di cancellare l'ultimo comma dell'articolo relativo all'ammissione dei minori e delle donne maritate ai Sodalizi di mutuo soccorso, io dichiaro che sono pronto ad accettarne il rinvio. E ad ogni modo l'Ufficio Centrale è sempre agli ordini del Senato.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io sono disposto a studiare con l'onor. Relatore, con l'onor. Miraglia, e con quanti altri vorranno intervenire all'Ufficio Centrale.

Io ho fatto osservare che la formola di quell'ultimo capoverso lasciava luogo ad equivoci.

L'onor. Senatore De Filippo ha accennato alla possibilità che si possa migliorare la posizione di queste persone rispetto all'Associazione.

Ed io forse lo credo, quantunque già nella nostra legge il rimedio esista, perchè nel contratto fra il minore e la donna maritata, tra chi amministra e chi è amministrato, è sempre l'autorità giudiziaria che deve giudicare. Ma

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1881

forse si potrebbe esaminare se si possono migliorare le condizioni almeno dal punto di vista della competenza, se cioè invece di ricorrere al Tribunale non si possa ricorrere addirittura al pretore.

Questo per esempio sarebbe un lato della questione, che potrebbe essere studiato e che potrebbe forse risolversi con beneficio di queste Società.

Eguualmente il modo con cui fare queste opposizioni potrebbe dare campo a trovare più facile accesso, a risolvere il conflitto che fosse sorto fra il minore e le persona che deve assisterlo.

Vede adunque l'onorevole Relatore che non solo non rifiuto, ma insisto perchè in questi confini venga emessa l'idea in comune per studiare se sia possibile fare un passo vantaggioso così pei minori e per le donne maritate, come per le Società di mutuo soccorso.

Questo è quello che io anzi desidero.

PRESIDENTE. È proposto il rinvio dell'art. 18 all'Ufficio Centrale.

Nell'occasione che viene rinviato l'art. 18,

prego l'Ufficio Centrale di volersi occupare anche dell'articolo transitorio, da sostituire all'art. 13.

Se non vi è opposizione, l'art. 18 si dichiara rinviato all'Ufficio Centrale.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore due e mezzo pom., riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge relativo alle importazioni ed esportazioni temporanee.

Alle ore tre pom., seduta pubblica.

Seguito della discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso;

Discussione del progetto di modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

La seduta è sciolta (ore 6 10).